

Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2011, n. 2-2332

**Autorizzazione anticipazione contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1,2, 3 e 4 del Titolo III del reg. (CE) 73/2009. Incarico all'ARPEA. Autorizzazione utilizzo disponibilita' euro 120.000.000,00 del Fondo Aiuti di Stato, del Fondo per il cofinanziamento del PSR e dei fondi ex convenzione rep.n.16271 del 6 luglio 2011.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'articolo 7 della l.r. 11 luglio 2011, n. 10 recante "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria per l'anno 2011" che stabilisce quanto segue:

"1. La Regione può autorizzare l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ad erogare anticipazioni sui contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1,2,3 e 4 del Titolo III del Reg. (CE) 73/2009 nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Reg. (CE) 1290/2005 ed al Reg. (CE) 1122/2009.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto l'entità e le modalità dell'anticipazione.

3. L'eventuale aiuto derivante al beneficiario è da considerarsi aiuto in regime de minimis ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007" omissis...

Considerato che il permanere della situazione di grave difficoltà economica e finanziaria rende indispensabile per il 2011 un aiuto specifico alle imprese per sostenere i livelli di liquidità finanziaria e garantire la conduzione aziendale in attesa del contributo specifico di sostegno al reddito previsto dal Reg. (CE) 73/2009 relativo alla campagna 2011, disponibile solo a partire dal mese di dicembre 2011.

Richiamato il Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ed in particolare le Linee guida approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 90-13273 del 8 febbraio 2010.

Ritenuto, pertanto, di prevedere l'erogazione in anticipazione fino al 50% dei contributi relativi al Regime di Pagamento Unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Reg. (CE) 73/2009 nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Reg. CE 1290/2005 e al Reg. CE 1122/09 e che, tale finanziamento, per essere efficace, debba essere erogato entro il 31 luglio 2011.

Considerato che tale anticipazione deve essere recuperata sugli aiuti da ricevere dai soggetti beneficiari per la Domanda Unica di Pagamento – campagna 2011.

Valutato, inoltre che, nel caso in cui la Commissione Europea autorizzasse un'anticipazione dei contributi comunitari di importo pari o inferiore al 50% dell'aiuto previsto dal titolo III del Regolamento n. 73/2009, le imprese che percepiranno l'anticipazione non avrebbero un beneficio finanziario dall'eventuale attivazione dell'anticipazione comunitaria, che verrebbe completamente recuperata a scampo del debito nei confronti della Regione, e che la gestione del recupero dell'anticipazione in due diversi momenti – in sede di anticipazione, e dal 1° dicembre 2011, in sede di saldo, – comporterebbe un aumento degli oneri amministrativi.

Ritenuto conseguentemente opportuno disporre l'erogazione dell'aiuto comunitario relativo al Regime di Pagamento Unico previsto dal titolo III del Regolamento n. 73/2009 in un'unica

soluzione a partire dal 1° dicembre 2011 e di procedere al recupero dell'anticipazione contestualmente a tale erogazione.

Ritenuto di autorizzare ARPEA di provvedere a dare attuazione alla presente deliberazione;

Preso atto dell'indisponibilità di cassa sull'apposito Fondo costituito presso ARPEA per il pagamento degli anticipi della Domanda Unica 2011.

Visto l'art. 1 della L.R. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della L.R. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della L.R. 9/2007, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

Atteso che all'ARPEA sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

Preso atto che l'articolo 5 della L.R. 21 giugno 2002, n. 16 dispone che all'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

Considerato che con convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 è stato affidato all'ARPEA l'esecuzione dei pagamenti relativi alle funzioni amministrative ed interventi esercitati dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge regionale 17/99.

Preso atto inoltre che è possibile utilizzare, per far fronte alle temporanee carenze di cassa del Fondo FEAGA, le disponibilità esistenti sul Fondo Aiuti di stato, sul Fondo per il cofinanziamento del PSR e sui Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 senza creare pregiudizio alle erogazioni da effettuare sui Fondi stessi.

Visto l'articolo 1 della L.R. n. 22 del 6 agosto 2009 che stabilisce che per fronteggiare temporanee carenze di cassa di singole assegnazioni o nelle more dell'accredito di somme assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione, la Giunta Regionale, fatta salva l'effettuazione delle erogazioni delle assegnazioni stesse, può autorizzare ARPEA ad utilizzare le disponibilità di cassa delle assegnazioni di provenienza regionale. Le disponibilità trasferite sono tempestivamente reintegrate al venir meno della carenza di cassa.

Ritenuto che tali ritardi nell'attuale congiuntura economica potrebbero provocare gravi ricadute sull'economia delle imprese agricole ed agroindustriali.

Ritenuto indispensabile garantire il più efficiente ed economico utilizzo delle giacenze dei fondi regionali esistenti presso ARPEA e destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi anche cofinanziati.

Sentita la Commissione Consiliare permanente 3°, competente per materia, in data 7 luglio 2011.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- 1) di autorizzare l'erogazione, entro il 31 luglio 2011, in anticipazione fino al 50% dei contributi relativi al Regime di Pagamento Unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Reg. (CE) 73/2009, nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Reg. CE 1290/2005 e al Reg. CE 1122/09;
- 2) di escludere dal finanziamento tutti i soggetti per i quali l'importo dell'anticipazione risulti al momento dell'erogazione non recuperabile, totalmente o parzialmente, per indisponibilità totale o parziale del contributo previsto dal Reg. (CE) n. 73/2009 per l'anno 2011;
- 3) di disporre, nel caso in cui la Commissione Europea autorizzasse un'anticipazione dei contributi comunitari di importo pari o inferiore al 50% dell'aiuto previsto dal titolo III del Reg. (CE) 73/2009, che l'aiuto comunitario sarà autorizzato in un'unica soluzione a partire dal 1° dicembre 2011 e che il recupero del finanziamento regionale sarà contestualmente a tale erogazione;
- 4) di precisare che l'aiuto derivante al beneficiario è da considerarsi aiuto in regime de minimis ai sensi del Reg.(CE) n. 1535/2007 e che pertanto è da verificarsi da parte di ARPEA quanto previsto all'art.3, comma 2 di tale regolamento per quanto riguarda il massimale degli aiuti di €7.500,00 che possono essere concessi nell'arco dei tre anni fiscali, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Reg.(CE) n. 1535/2007, dalle Linee guida approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 90-13273 del 8 febbraio 2010 e sulla base dei dati contenuti nell'applicativo informatico messo a disposizione di ARPEA dalla Direzione Agricoltura;
- 5) dare mandato all'ARPEA di attuare la presente deliberazione anche mediante un protocollo di intesa con i CAA (Centri di Assistenza Agricola) riconosciuti in Piemonte che preveda la fornitura da parte dei CAA medesimi dell'elenco delle aziende agricole di loro competenza che non intendono beneficiare delle provvidenze di cui al presente provvedimento;
- 6) l'ARPEA erogherà tale anticipazione condizionandola ad un eventuale recupero (senza oneri a carico del beneficiario) qualora dalle operazioni di controllo di cui al punto 4 emergesse la non sussistenza anche parziale del diritto all'anticipazione;
- 7) di autorizzare ARPEA Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura ad utilizzare la somma fino alla concorrenza di € 120000.000,00 disponibile sul Fondo Aiuti di stato, sul Fondo per il cofinanziamento del PSR e sui Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 per far fronte alle temporanee carenze di cassa del "Fondo FEAGA" per l'anticipazione del pagamento del premio unico previsto dalla Politica Agricola Comune primo pilastro;
- 8) ARPEA dovrà tempestivamente reintegrare sul Fondo Aiuti di stato, sul Fondo per il cofinanziamento del PSR sui Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 la somma utilizzata al venir meno delle carenze di cassa sul Fondo appositamente costituito.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)